

Legge Regionale 21 luglio 1995, n. 81**Norme di attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 . "Disposizioni in materia di risorse idriche".**

(Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 02.08.1995)

INDICE

Art. 01 - Oggetto e finalità

Art. 02 - Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali

Art. 03 - Modifica degli ambiti territoriali ottimali

Art. 04 - Costituzione dell'autorità di ambito

Art. 05 - Costituzione obbligatoria dell'autorità di ambito

Art. 06 - Ordinamento dell'autorità di ambito

Art. 07 - Competenze dell'autorità di ambito

Art. 7 bis - Contenuti del piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile

Art. 7 ter - Misure per la riduzione delle perdite della rete di adduzione e distribuzione del servizio idrico integrato

Art. 08 - Funzioni regionali

Art. 8 bis - Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato

Art. 8 ter - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di pubblico acquedotto

Art. 09 - Effetti della costituzione dell'autorità di ambito

Art. 10 - Disposizione finanziaria transitoria

Art. 11 - Personale

Art. 12 - Norme transitorie

Allegato A

Allegato B

*Art. 01**Oggetto e finalità*

1. In attuazione delle disposizioni di cui al Capo II della legge 5 gennaio 1994, n. 36 , la presente legge:
 - a) delimita gli ambiti territoriali ottimali, per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue;
 - b) disciplina la cooperazione tra gli enti locali ricadenti in ciascun ambito ottimale;
 - c) detta termini e procedure per l'organizzazione del servizio idrico integrato e indirizzi per una gestione efficiente ed efficace.
2. Per conseguire economicità gestionale e garantire che la gestione risponda a criteri di efficienza ed efficacia (1) il servizio idrico è affidato ad un unico soggetto gestore per ciascun ambito territoriale ottimale, salvo quanto disposto dall'art. 9 comma 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 .

*Art. 02**Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali*

1. Ai fini di quanto previsto dall' art. 1 , comma 1, lett. a), il territorio regionale è delimitato nei seguenti ambiti territoriali ottimali:
 - a) ambito territoriale n. 1, denominato "Toscana Nord";
 - b) ambito territoriale n. 2, denominato "Basso Valdarno";
 - c) ambito territoriale n. 3, denominato "Medio Valdarno";
 - d) ambito territoriale n. 4, denominato "Alto Valdarno";
 - e) ambito territoriale n. 5, denominato "Toscana Costa";
 - f) ambito territoriale n. 6, denominato "Ombrone".
2. I confini degli ambiti territoriali di cui al comma 1 e gli Enti locali in essi ricadenti sono individuati nella planimetria e nell'elenco allegati sotto la lettera A), parte integrante della presente legge.

*Art. 03**Modifica degli ambiti territoriali ottimali*

1. Le delimitazioni di cui all' art. 2 possono essere modificate per la necessità di ottimizzare la gestione

del servizio o per armonizzare gli ambiti a sopravvenute scelte della programmazione regionale.

2. Alle modifiche provvede il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti gli Enti locali e le Autorità di ambito di cui all' art. 4 , previo parere dell'Autorità di bacino interessata.
3. Qualora le Autorità di bacino non rilascino il parere di propria competenza entro 30 giorni dalla richiesta, il loro assenso è considerato acquisito.
4. Il provvedimento di modifica di cui al comma 2 detta inoltre le disposizioni per adeguare lo statuto delle Autorità di ambito, previsto dall' art. 4 , al nuovo assetto degli ambiti territoriali risultante dalla nuova delimitazione.
5. La delimitazione di cui all' art. 2 , in sede di prima applicazione, è sottoposta a revisione sulla scorta delle risultanze della ricognizione dei servizi di cui all'art. 11, comma 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 .

Art. 04

Costituzione dell'autorità di ambito

1. Le Province e i Comuni (*I*) di ciascun ambito territoriale ottimale organizzano il servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi indicati all' art. 1 lett. a), entro il termine perentorio (*I*) di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. A tal fine, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale costituiscono un consorzio denominato Autorità di ambito, mediante l'approvazione, a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi Consigli, di uno Statuto predisposto secondo la disciplina indicata ai commi 3, lett. a), e 4.
3. Il Comune che, in ciascun ambito territoriale ottimale, ha il maggior numero di abitanti, provvede:
 - a) a predisporre lo Statuto dell'Autorità di ambito sulla base dello schema tipo di cui all' allegato B) parte integrante della presente legge;
 - b) a stabilire il termine perentorio di approvazione dello Statuto da parte di ciascun Consiglio degli Enti che costituiscono l'Autorità di ambito ed a chiedere al Comitato regionale di controllo l'esercizio del controllo sostitutivo, ai sensi dell'art. 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , in caso di inadempimento;
 - c) a convocare l'assemblea di insediamento per l'elezione degli organi della Autorità di ambito;
 - d) ad assicurare, con la propria struttura organizzativa, il primo funzionamento dell'Autorità di ambito.
4. La competenza di cui al comma 3, lett. a) è esercitata sentite le Province il cui territorio è compreso nel rispettivo ambito territoriale ottimale.
5. Gli oneri conseguenti all'esercizio delle competenze indicate al comma 3, sono posti a carico del bilancio dell'Autorità di ambito.

Art. 05

Costituzione obbligatoria dell'autorità di ambito

1. Qualora l'Ente di cui all' art. 4 , comma 3, non provveda agli adempimenti di propria competenza per la costituzione dell'Autorità di ambito entro il termine stabilito all' art. 4 , comma 2, alla costituzione della Autorità di ambito provvede la Regione in via sostitutiva, previa diffida, tramite un commissario straordinario.
2. Il commissario straordinario, a tal fine, approva lo statuto secondo lo schema allegato alla presente legge sotto la lett. B), ed adotta tutti gli atti necessari per l'insediamento degli organi dell'Autorità di ambito.
3. Le funzioni del commissario straordinario cessano con la nomina del presidente dell'Autorità di ambito.
4. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico del bilancio dell'Autorità di ambito.

Art. 06

Ordinamento dell'autorità di ambito

1. L'Autorità di ambito è dotata di personalità giuridica pubblica ed autonomia organizzativa. L'ordinamento dell'Autorità di ambito è stabilito dallo statuto di ciascun consorzio e dalle disposizioni contenute nel presente articolo.
2. Ciascuna Autorità di ambito è dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun Comune ricadente nell'ambito in proporzione alla propria quota di partecipazione determinata in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio del Comune medesimo; dagli eventuali conferimenti in natura effettuati dai Comuni consorziati; nonché

dalle acquisizioni dirette effettuate dall'Autorità di ambito con mezzi propri.

3. Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 codice civile.
4. All'Autorità di ambito possono essere assegnati, inoltre, beni in uso, locazione o comodato gratuito.
5. Le Province non partecipano né al fondo, né al patrimonio consortile, ma possono assegnare all'Autorità di ambito beni a titolo di comodato.
6. Ciascuna Autorità di ambito è dotata di un ufficio di direzione che risponde del raggiungimento degli obiettivi di piano fissati dagli organi dell'Autorità di ambito.
7. L'ufficio di direzione è costituito:
 - a) negli ambiti territoriali con popolazione superiore ad 1.000.000 di abitanti, da un direttore, da un dirigente per la pianificazione e da un dirigente per il controllo;
 - b) negli ambiti territoriali con popolazione inferiore a 1.000.000 di abitanti, dal direttore e da un dirigente per la pianificazione ed il controllo.
8. Le Autorità di ambito possono stipulare tra loro convenzioni per una più razionale ed economica utilizzazione dei dirigenti.
9. La copertura dei posti degli uffici di direzione avviene mediante contratto di diritto privato o pubblico, a tempo determinato, ai sensi dell'art. 51 comma 5 della legge 5 giugno 1990, n. 142 .
10. La contabilità dell'Autorità di ambito è disciplinata dalle norme vigenti per gli enti locali.
11. La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Autorità di ambito sono disciplinati dallo statuto.
12. Per deliberare il programma di interventi ed il piano finanziario per la gestione integrata del servizio, la scelta delle forme di gestione, la tariffa del servizio idrico integrato, il riconoscimento alle gestioni esistenti dei caratteri (I) di cui all' art. 9 , comma 4 della legge n. 36/94 , lo statuto prevede quorum che assicurino un'ampia adesione alle relative decisioni dei rappresentanti degli enti consorziati.

Art. 07

Competenze dell'autorità di ambito

1. L'Autorità di ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sulla attività di gestione del servizio idrico integrato. È esclusa ogni attività attinente alla gestione del servizio.
2. Le funzioni di competenza dell'Autorità di ambito attengono in particolare:
 - a) alla scelta della forma di gestione del servizio;
 - b) all'affidamento del servizio;
 - c) all'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognature e di depurazione esistenti;
 - d) all'approvazione del programma degli interventi e del piano economico finanziario per la gestione integrata del servizio, sulla base dei criteri della convenzione tipo predisposta dalla Regione ai sensi dell' art. 11 della legge n. 36/94 . Il piano indica le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi da tariffa;
 - d bis) all'approvazione del piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile, con i contenuti di cui all'articolo 7 bis. (5)*
 - d ter) all'approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti dal piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile anche ai fini di cui all'articolo 9 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità). (5)*
 - e) all'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario di cui al punto d) sulla scorta di una specifica attività di controllo di gestione e di qualità;
 - f) alla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36 .
3. L'attività di controllo sui servizi di gestione ha per oggetto la verifica del raggiungimento degli standards economici, qualitativi, tariffari fissati negli atti di concessione e nelle convenzioni con soggetti gestori. La verifica comprende la puntuale realizzazione degli interventi previsti dal piano tecnico finanziario e il rispetto dei diritti dell'utenza.
4. Al fine di consentire l'esercizio dell'attività di controllo prevista dal comma 3, la convenzione (I) di gestione contiene l'obbligo per il gestore di adeguare la propria struttura per garantire all'autorità di ambito la disponibilità di tutti i dati utili per il riscontro dell'attività di gestione o comunque tutte le informazioni ritenute da essa necessarie.
5. Sia i dati di natura economico-finanziaria che quelli di natura tecnica, sono certificati da società di

revisione e certificazione riconosciute dalla Consob.

Art. 7 bis

Contenuti del piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile (6)

1. *Il piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile contiene:*
 - a) *una relazione dettagliata di analisi del rischio di crisi idrica e dei suoi effetti redatta secondo i criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 1996;*
 - b) *l'individuazione e la delimitazione delle aree geografiche e dei corpi idrici interessati;*
 - c) *le fonti di approvvigionamento idrico alternative legittimamente utilizzabili, in relazione alla dotazione infrastrutturale disponibile, motivando la scelta;*
 - d) *gli interventi, le opere ed i lavori, puntualmente localizzati, da porre in essere, entro i tempi massimi di esecuzione prefissati, motivando le scelte;*
 - e) *gli interventi, le opere ed i lavori di carattere temporaneo corredati dei relativi progetti di rimessa in pristino;*
 - f) *le misure e le azioni idonee a fronteggiare situazioni di emergenza idrica idropotabile, tenuto conto anche della dotazione infrastrutturale disponibile;*
 - g) *qualora le aree geografiche o i corpi idrici interessino il territorio di competenza di due o più Autorità di ATO, i piani operativi di emergenza per la crisi idrica idropotabile sono predisposti d'intesa tra i gestori, e sono approvati dalle autorità competenti, ciascuna per il proprio ambito.*

Art. 7 ter

Misure per la riduzione delle perdite della rete di adduzione e distribuzione del servizio idrico integrato (7)

1. *Le Autorità di ATO provvedono nell'ambito dei propri strumenti di programmazione e pianificazione, ed anche nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento di cui all'articolo 146, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), a definire la percentuale annua di investimenti destinata ad interventi finalizzati alla ricerca, riduzione ed effettiva valutazione delle perdite della rete di adduzione e distribuzione. Tale percentuale dovrà essere definita in rapporto all'estensione della rete ed in riferimento a criteri di efficienza gestionale e salvaguardia ambientale con l'obiettivo dell'effettiva riduzione delle perdite almeno fino ai limiti stabiliti dal d.p.c.m. 4 marzo 1996.*
2. *Ai fini di cui al comma 1, le Autorità di ATO provvedono tempestivamente all'eventuale adeguamento degli strumenti di programmazione*

Art. 08

Funzioni regionali

1. *La Regione esercita funzioni di programmazione e controllo sull'attività delle Autorità di ambito.*
2. *Le funzioni di programmazione vengono esercitate, sulla base degli indirizzi stabiliti dal piano regionale di sviluppo, in sede di adozione ed aggiornamento del piano regionale di risanamento delle acque, di aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti e, sul piano finanziario, in sede di determinazione, da parte della Giunta regionale, delle priorità di intervento in relazione alla disponibilità di contributi o investimenti regionali, statali e comunitari.*
3. *Le funzioni di controllo attengono:*
 - a) *alla verifica della conformità del programma degli interventi e del piano economico finanziario e delle loro varianti con gli obiettivi e le priorità stabilite dalla Regione e con la normativa vigente in materia di risorse idriche e tutela ambientale; a tale scopo l'Autorità di Ambito trasmette alla Giunta Regionale gli schemi del programma degli interventi e del piano economico finanziario, quali risultano approvati dopo le consultazioni; entro i successivi 90 giorni la Giunta regionale, esercita il controllo di cui alla presente lettera; decorso tale termine il controllo viene dato per effettuato senza rilievi; in caso di non conformità la Giunta regionale, prescrivendo le modifiche necessarie da apportare, può disporre il rinvio all'Autorità di Ambito, che entro 10 giorni dal ricevimento deve comunicare l'accoglimento delle suddette modifiche e provvedere, nei successivi 30 giorni, al recepimento delle stesse oppure deve fornire le eventuali controdeduzioni. In caso di mancato accoglimento delle modifiche prescritte, la Giunta regionale può accogliere le controdeduzioni fornite dall'Autorità di Ambito, oppure provvedere direttamente, in sostituzione di essa, ad apportare le modifiche prescritte;*
 - b) *alla ricognizione, da effettuarsi con cadenza annuale, dello stato d'attuazione del programma degli interventi con particolare riferimento al rispetto dei termini d'esecuzione degli interventi programmati e al raggiungimento degli obiettivi attesi;*
 - c) *al controllo comparativo delle prestazioni dei Gestori nei vari Ambiti Territoriali Ottimali per quanto concerne i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, il costo dei servizi e la spesa per investimenti. (4)*

4. Per permettere lo svolgimento di tali attività di programmazione e controllo, le Autorità di ambito forniscono alla Regione tutti i dati necessari, o comunque da quest'ultima richiesti, in raccordo con il sistema informativo ambientale della Regione.
5. *Ai fini dell'espletamento delle predette funzioni, gli organi della Regione, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono:*
 - a) a fissare, con atto amministrativo, gli standard comuni a tutte le Autorità di ambito per l'esercizio del controllo istituzionale sull'attività del soggetto gestore dei servizi idrici integrati;
 - b) a concorrere all'attività di controllo sui soggetti gestori sulla scorta dei dati trasmessi dall'Autorità di Ambito e dai soggetti gestori medesimi;
 - c) a svolgere le attività ispettive e di verifica, anche su richiesta del comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse di cui all'art. 21 della L.36/94 . (4)
6. *La Regione promuove periodicamente, con cadenza almeno annuale, apposite conferenze di servizi tra i presidenti delle Autorità di Ambito e, in relazione alle loro competenze, delle Province e delle Autorità di Bacino, al fine di conseguire l'obiettivo di rendere omogenee le scelte programmatiche e l'azione amministrativa nei vari Ambiti Territoriali Ottimali. (4)*
7. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Regione promuove progetti, studi e ricerche. Il relativo capitolo di spesa è istituito con la legge di bilancio dell'esercizio finanziario 1996.

Art. 8 bis

Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato (8) (10)

1. *La Regione promuove iniziative per la riduzione dei consumi idropotabili, per il risparmio idrico nonché per la costituzione di riserve idriche.*
2. *La Giunta regionale emana un regolamento finalizzato all'adozione, da parte degli utenti del servizio idrico integrato, di comportamenti miranti al conseguimento di obiettivi di risparmio e di tutela della risorsa destinata al consumo umano.*
3. *Il regolamento di cui al presente articolo definisce altresì i criteri per la costituzione di riserve di acqua da parte di privati, per usi domestici diversi da quello destinato al consumo umano.*
4. *La violazione degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00.*
5. *Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento di cui al presente articolo, nonché le funzioni di applicazione della sanzione amministrativa, e l'introito dei relativi proventi spettano alle Autorità di ATO competenti, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).*
6. *Per l'esercizio delle funzioni di accertamento delle violazioni degli obblighi e divieti posti ai sensi del presente articolo, le Autorità di ATO si avvalgono degli organi di vigilanza comunale e provinciale; possono altresì avvalersi del personale del gestore del servizio idrico integrato, espressamente incaricato e munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dallo stesso gestore, che è tenuto a comunicare i nominativi dei dipendenti incaricati del controllo all'Autorità di ATO.*
7. *Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti leggi.*

Art. 8 ter

Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di pubblico acquedotto (9)

1. *In attuazione dell'articolo 94, commi 1 e 5 del d.lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto previsto in detto articolo, con regolamento sono stabilite le norme tecniche per individuare le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sulla base dei criteri idrogeologici, temporali o geometrici da applicare in relazione:*
 - a) *al grado di protezione naturale dell'acquifero e delle sue caratteristiche geologiche, idrogeologiche e pedologiche;*
 - b) *alle caratteristiche idrochimiche della falda captata;*
 - c) *all'importanza della captazione in termini di volumi estratti e abitanti serviti;*
 - d) *al contesto territoriale in cui è inserita la captazione.*
2. *Il regolamento di cui al comma 1, disciplina altresì:*
 - a) *i tempi e le modalità di presentazione della proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia da parte delle autorità dell'ambito territoriale ottimale;*
 - b) *la struttura e le attività all'interno delle zone di rispetto, in attuazione dell'articolo 94, comma 5, del d.lgs.152/2006.*

-
3. Sulla base delle disposizioni del regolamento di cui al presente articolo ed in raccordo con il piano di indirizzo territoriale di cui all'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), il piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del d.lgs. 152/2006 individua le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto.

Art. 09

Effetti della costituzione dell'autorità di ambito

1. Gli enti locali consorziati, con l'approvazione degli atti costitutivi dell'Autorità di ambito, cessano l'esercizio delle funzioni attinenti i propri servizi e attribuiscono all'Autorità di ambito la competenza all'affidamento del servizio idrico integrato ed alla sottoscrizione della convenzione ex art. 11 legge 5 gennaio 1994, n. 36 .
2. Fino a quando l'Autorità di ambito non sarà in grado di sottoscrivere la convenzione di cui al comma 1 e di determinare la tariffa del servizio idrico integrato, la tariffa delle gestioni in atto è determinata dagli Enti locali dell'ambito ed applicata dai soggetti gestori esistenti.
3. La delimitazione degli ambiti territoriali ottimali prevista all' art. 2 , non ha effetti sul trasferimento della risorsa idrica fra comuni situati in ambiti territoriali ottimali distinti.

Art. 10

Disposizione finanziaria transitoria

1. In attesa della organizzazione dei servizi idrici integrati, ai sensi dell' art. 9 , comma primo della legge n. 36/94 , le spese di funzionamento dell'autorità di ambito gravano in via provvisoria sui Comuni ricadenti nel medesimo territoriale ottimale, in proporzione all'entità della popolazione residente.

Art. 11

Personale

1. Con successiva legge la Regione provvede a disciplinare le forme e le modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale di cui all' art. 12 , terzo comma, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 .

Art. 12

Norme transitorie

1. In attesa del recepimento del Capo I della L. 36/94 e della L. 183/89 , le autorità di ambito, relativamente ai punti d) ed e), del comma 2 art. 7 della presente legge devono chiedere alla Autorità di bacino competente un parere da esprimersi entro 60 giorni, ai fini di quanto previsto dall' art. 3 della L. 36/94 .
2. Nei territori ricadenti nei bacini di interesse regionale, ovvero laddove non sia stata istituita Autorità di bacino, il parere di cui al comma precedente viene espresso dalla Giunta regionale con le medesime modalità.

Allegato A

Si rimanda alla tabella presente nell'edizione cartacea della Raccolta Normativa, Voce 25, pag. 190 e segg.

Allegato B

omissis

Note

1. V. BB.UU. 23 agosto 1995, n. 34, e 6 settembre 1995, n. 57, errata corrige.
2. Si omette la pubblicazione delle cartine.
3. V. BU 29 novembre 1995, n. 73.
4. Comma così sostituito con l.r. 8 marzo 2000, n.21 , articolo unico.
5. Lettera aggiunta con l.r.21 maggio 2007, n.29 , art. 7.
6. Articolo inserito con l.r.21 maggio 2007, n.29 , art. 8.
7. Articolo inserito con l.r.21 maggio 2007, n.29 , art. 9.
8. Articolo inserito con l.r.21 maggio 2007, n.29 , art. 10.
9. Articolo inserito con con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 83.
10. Regolamento regionale 26 maggio 2008, n. 29/R.